

***Il reato di cui all'art 572 c.p. e la strumentalizzazione del minore ai fini della precostituzione di falsi addebiti in danno dell'altro genitore o di persone a lui vicine***

*Silvia Cecchi - Giulia Canestrari*

*Sommario: Peculiarità della casistica. - 1.1. Peculiarità sotto il profilo modale. -1.2. La peculiarità sotto il profilo della offensività della condotta. -2. Qualificazione penale della fattispecie. -3. Precedenti giurisprudenziali. -4. Conclusioni.*

***1. Peculiarità della casistica.***

Sempre più spesso magistrati penali (oltre che civili e, naturalmente, medici legali e psicoterapeuti) si trovano ad avere a che fare con la situazione di un genitore che strumentalizza il figlio comune facendone un'arma contro l'altro. La casistica, come noto, include una svariata gamma di comportamenti che vanno dal coinvolgimento del figlio nella demolizione della persona dell'altro genitore, facendolo assistere a scene di potente conflittualità e svalutazione denigratoria, ai ricatti che riguardano la gestione materiale del figlio (visite, decisioni sulle sue attività, viaggi, frequentazioni ecc.), il quale si trova a svolgere la funzione di spettatore di conflitto; dalle strategie volte ad allearsi il figlio facendo con esso 'fronte comune', alle condotte che colpiscono (moralmente, economicamente o nelle attività educative e ludiche) più direttamente esigenze di vita del minore - per colpire e 'piegare' l'altro genitore - facendone così la vittima sacrificale 'terza' del conflitto e l'ostaggio della guerra genitoriale.

Si tratta di condotte assai penose, ben conosciute al *contenzioso civilistico*, nel cui ambito sono previsti efficaci mezzi regolatori e di contrasto (ordini di protezione *ex artt. 342 bis e ter c.c.*) oltre a statuizioni correttive del Giudice. A tali prassi comportamentali può provvedere proficuamente altresì l'istituto della mediazione familiare<sup>1</sup>, di sempre maggiore rilievo e, su altro piano, la psicoterapia sistemico-familiare della

---

<sup>1</sup> La mediazione familiare, come noto, è strumento appropriato ai casi di conflitto in senso proprio e non di rapporti 'violenti', casi in cui la mediazione si può rivelare addirittura inopportuna. Si rinvia sul tema alla ormai vastissima letteratura in materia.

coppia genitoriale o dell'intero nucleo familiare. La 'tipicità' e ricorrenza di determinati modelli comportamentali hanno indotto una certa dottrina di importazione<sup>2</sup> a creare la categoria della c.d. "sindrome da alienazione parentale", talora menzionata anche a livello giurisprudenziale, sottoposta di recente a riflessioni critiche e perplessità scientifiche, senza peraltro revocarsi in dubbio che l'effetto certo di tali condotte da parte di un genitore sia quello di una grave alienazione e perdita di relazione essenziale tra l'altro genitore e il figlio di entrambi. Invocata generalmente dal genitore che ne è colpito, l'alienazione parentale investe e lede, prima ancora dell'adulto, direttamente il minore, del quale viene messa a rischio, o irrimediabilmente violata, la relazione significativa con uno dei due genitori (e, prima o poi, con entrambi).

Abbastanza frequente è anche la *rilevanza penalistica* di talune di queste stesse condotte, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., in cui la persona offesa resta l'altro coniuge e il minore, coinvolto suo malgrado, vale a far scattare l'aggravante *ex art. 61 n° 11 quinquies*. Tra le novità più rilevanti della legge 59/2019 (c.d. codice rosso) vi è la norma di cui all'art. 9 u.c. in cui è scritto testualmente: "*il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato*".

Vi sono tuttavia condotte di strumentalizzazione che vanno oltre il paradigma sopra richiamato del coinvolgimento del figlio e del suo uso

---

<sup>2</sup> La sindrome da alienazione parentale (PAS, acronimo di *Parental Alienation Syndrome*) iniziò per la prima volta ad essere studiata dal Dott. R.A.Gardner come una patologia relazionale nella quale un genitore (alienante) attiva un programma demolizione contro l'altro genitore (alienato), nei confronti del quale il minore dimostra un atteggiamento diffamatorio e di allontanamento. La PAS, mancando di solide basi scientifiche, non ha oggi un formale riconoscimento nelle più rilevanti classificazioni internazionali, tra cui quella contenuta nel DSM-IV (*Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders*) e risulta, quindi, non accettata come sindrome clinica da gran parte della comunità scientifica internazionale. Gardner evidenziava che ai fini della sussistenza della PAS, fosse necessaria la compresenza di due elementi: l'indottrinamento da parte di un genitore in danno dell'altro e l'allineamento e l'adesione completa del bambino al pensiero del genitore alienante.

Si parla di PAS anche quando si riscontra un condizionamento, una programmazione, una sorta di "lavaggio del cervello" tale da parte di un genitore, che induce il minore a rifiutare immotivatamente l'altro genitore. Si parla di PAS altresì in casi in cui il sincero rifiuto della figura genitoriale da parte del minore è motivato da violenze, abusi o forme di abbandono da parte di uno o dei due genitori nei suoi confronti.

F. DI MUZIO, *La rilevanza penale della sindrome di alienazione parentale*, Il penalista, agosto 2017.

G. CASSANO (a cura di), *Il minore nel conflitto genitoriale, dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili*, 2016, Milano, pp. 70-72.

quale oggetto di scambio, con relativo abuso dei sentimenti e dei bisogni del figlio e dunque a sue spese.

Ci si riferisce ai casi in cui un genitore impone al figlio minore comune di *esprimere egli stesso*, addirittura *agendo in prima persona*, per conto del genitore *committente*, l'odio che questi nutre per l'altro, con condotta cogente o inducente, ovvero sfruttando, mediante amplificazione e falsificazione, sue parole o suoi stati d'animo transitori.

Tali sono i casi, molto più frequenti di quanto si possa immaginare, che costituiscono il *focus* del presente intervento, espresso in questa sede in termini propositivi e pur sempre problematici, nel rispetto delle determinazioni che ciascuna Autorità Giudiziaria riterrà, nel caso concreto, di adottare. La gravità della fattispecie e la sua ricorrenza crescente nella esperienza giudiziaria ci impone pertanto l'apertura di un dibattito approfondito e uno scambio dialettico di esperienze professionali sul tema.

### ***1.1. Peculiarità sotto il profilo 'modale'.***

La classe dei casi sopra enucleati, in cui il genitore *fa agire il figlio in luogo suo*, evoca, sotto il profilo strutturale, il paradigma di un'autoria mediata, riconducibile al modello generale di cui all'art. 111 c.p. e più specificamente ex art. 111, c.2, c.p. trattandosi palesemente della determinazione di una condotta offensiva nel figlio minore - che in questo caso, oltre ad essere non punibile, non è normalmente consapevole del significato intrinseco ed eterolesivo della propria condotta, *della quale è la prima vittima* – facilitata dalla posizione di cui tendenzialmente ogni genitore 'gode', potendosi avvalere e potendo abusare in modo illimitato e difficilmente controllabile, verificabile e contrastabile, della propria onnipotenza genitoriale nei confronti del figlio minore.

Vengono alla mente i casi frequenti in cui, in pieno conflitto di coppia, un genitore induce o conduce il figlio ad agire in modo eterodiretto in danno dell'altro o dei familiari stretti dell'altro, fomentando subdolamente dichiarazioni del minore contenenti accuse false e infamanti. Ciò accade anche quando il genitore committente amplifichi

spunti di doglianze pur minime del figlio, trasformandole in denunce vere e proprie.

A tale fase iniziale seguono ulteriori iniziative, che si presentano con modalità costanti nei casi simili: le dichiarazioni del figlio minore saranno registrate e/o ripetute più volte sotto la sollecitazione di domande guidanti ed inducenti dell'adulto. Il minore dovrà ripetere più e più volte quelle stesse frasi che il genitore gli ricorderà convincendolo (il figlio stesso finirà per convincersene) che da lui stesso provengono, affinché apprenda a ripeterle sempre allo stesso modo, affinché resti assicurata la coerenza e costanza delle sue dichiarazioni in sede di futura assunzione giudiziaria della prova.

Nei casi più gravi il bambino /la bambina, dovrà dichiarare di avere subito violenza, abusi sessuali più o meno gravi dall'altro genitore, o da altro familiare stretto di quest'ultimo (nonni del bambino, zii, ecc.). E' ben noto come un bambino si presti a questo 'gioco sporco' pur di non perdere l'affetto del genitore richiedente, pur sempre persona essenziale alla propria sopravvivenza affettiva e fisica.

Si verificano e si rilevano allora una serie di conseguenze di offesa - o *vulnera* - assai rilevanti:

a) l'obbligo di narrare con esattezza e dovizia di dettagli una violenza subita pone il minore in una condizione di immedesimazione tale da trasformarlo in una vittima di quella violenza '*come se*' si sia trattato di una violenza realmente subita. La narrazione sarà sempre più articolata, ingloberà dettagli osceni, scabrosi, persino orridi. Il bambino viene così fatto entrare in una scena di abuso e sofferenza subita che è connotata da tutti gli elementi dell'abuso effettivo: linguaggio e (rappresentazione di) esperienze più grandi della sua capacità di elaborazione psicologica, affettiva e mentale. E poiché i danni da violenza sono più psicologico-morali che fisici, il bambino sarà esposto ad una tempesta psicologico-emotiva in tutto simile a quella della violenza esperita.

b) sotto altro profilo, finché il bambino non avrà vissuto nel proprio immaginario esattamente quella scena di violenza, non sarà pronto per il processo o meglio per l'incidente probatorio al quale sarà

obbligatoriamente sottoposto (art. 392 c.1 *bis* c.p.p.), previo accertamento peritale della sua capacità a testimoniare.

Si aggiunga inoltre la necessità e l'obbligo di una reiterazione della narrazione, talora con ritmi e modalità ossessive e con sempre maggiori dettagli, sì da renderla sempre più verosimile, finché il piano-sequenza appaia *immune da possibilità di errori di memoria e di dichiarazione, esente da contraddizioni*.

Il bambino è così divenuto a pieno titolo il luogotenente del genitore che sfrutta a mano bassa e callidamente, sul piano strategico, l'effetto emotivo indotto sull'ascoltatore dalla voce di un bambino.

### ***1.2. Peculiarità sotto il profilo dell'offensività della condotta.***

Vero che Giudice e Pubblico Ministero sventeranno per tempo la manovra inscenata. Normalmente non vi saranno conseguenze penali per nessuno: l'ingiustamente accusato verrà assolto o la sua posizione verrà archiviata. Il Giudice non cadrà nel tranello tesogli dal genitore 'committente'.

Il genitore 'committente e regista' sarà, per parte sua, protetto dalle dichiarazioni che sicuramente renderà, adducendo *'di avere solo ascoltato e creduto alle parole del proprio bambino'*; *'non averne sottovalutato i segni'*; *'avere adempiuto fino in fondo ai propri obblighi di tutela'*; *'avere sofferto con lui e al pari di lui'*. Quale che sia il dubbio del Giudice in merito, l'esito quasi scontato è l'assoluzione dal reato di calunnia del genitore 'committente' quanto meno per difetto dell'elemento soggettivo del reato.

Ma che cosa sarà del minore così 'attraversato', e non più solo 'sorvolato', da simili comportamenti di un genitore o di altro adulto di riferimento? Che cosa resta in lui di queste raccapriccianti vicende?

Un Pubblico Ministero scrupoloso porrà il quesito a un consulente, sulle 'lesioni eventualmente prodotte nel corpo e nella mente del minore' per effetto e in conseguenza delle condotte del genitore autore mediato delle dichiarazioni infamanti o calunniose del figlio. In casi particolarmente complessi chiederà al GIP di promuovere un incidente probatorio, che, alla stregua degli atti disponibili, sarà frequentemente

rigettato, ovvero non avrà seguito a causa della incapacità a testimoniare asseverata dal perito e dai consulenti.

Del resto e su altro piano, lo stesso consulente e il perito, che P.M. o Giudice abbiano investito del quesito, dichiareranno che il bambino appare sereno e non sono visibili ‘allo stato’ danni evidenti. Tuttavia il perito attento avvertirà che la sorte della salute psichica del bambino dipenderà dalla interruzione immediata o meno della condotta, e comunque dalla evoluzione psichica e affettiva futura del minore.

Non possono certo farsi sul punto predizioni certe, né prognosi scientifiche: si tratta di bombe a distanza, di traumi dagli effetti differiti a un indecidibile e imprevedibile momento venturo.

Come impedire tutto ciò?

Quali effetti determineranno un’archiviazione e un’assoluzione del genitore ‘committente’ sulla sorte futura dei protagonisti della vicenda? Se, come quasi sempre accade, il reato denunciato per mezzo del minore, sarà archiviato, sembra permanere un significativo vuoto di tutela. L’aver agito attraverso il minore, anche di tenera età, in luogo proprio, quali conseguenze penali produce nella valutazione della condotta del genitore ai danni del figlio e della così grave offesa in lui determinata da tale ‘sostituzione di soggettività’?

## ***2. Qualificazione penale della condotta.***

Nel caso in cui le dichiarazioni del bambino siano tali da profilare ipotesi di reato di abuso sessuale o altro gravissimo reato contro la persona a carico dell’altro genitore o di lui parente, sarà doveroso contestare all’autore ‘mediato’ il reato di calunnia *ex art. 368* nella forma della “determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile” *ex art. 111 c.p.*, nella specificazione di cui al comma secondo della medesima norma. E’ evidente, infatti, lo ‘slittamento’ o ‘sostituzione di soggettività’ già in precedenza rilevato, che da un lato compendia il disvalore e l’offesa più grave della condotta dell’adulto e dall’altro rende direttamente applicabile la norma *ex art. 111, c.2, c.p.*

Sul fronte del rapporto adulto-bambino, potrebbe venire in rilievo intanto il reato di violenza privata *ex art. 610 c.p.*, peraltro di difficile applicazione in concreto, sia per carenza di tipicità (in assenza spesso di



violenza o minaccia, quanto meno esternamente percepibili), sia per debolezza della fattispecie, tra l'altro sostanzialmente residuale, di fronte all'entità del disvalore della stessa e all'entità del danno procurato.

Viene quindi in rilievo la norma *ex art. 572 c.p.* (reato che richiede comunque la determinazione di un clima di sofferenza nella vittima). Gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 572 c.p. ricorrono, infatti, anche nel caso in esame:

1) sussistenza di un rapporto privilegiato, quindi nel caso oggetto di studio, tra il soggetto attivo (genitore) e il soggetto passivo (figlio), che pone gli stessi in una relazione di assistenza e protezione;

2) rapporti tra autore del reato e la sua vittima connotati da una condizione di sopraffazione di uno nei confronti dell'altro in ragione di una condizione di disparità preesistente; tale è la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, seppure nella visione più aderente alla riforma sulla filiazione (L. n. 219/2012;

3) evento definito dalla giurisprudenza come *“uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza”*<sup>3</sup> tali da indurre un clima anormale, penoso e foriero di sofferenza per la persona offesa;

4) nesso causale tra la condotta dell'autore e l'evento tipico del reato, con conseguente impatto vessatorio sulla persona offesa. L'idoneità causale non va valutata in astratto, ma tenendo conto del caso concreto oggetto di esame, valutando anche l'elemento soggettivo, quindi il grado di consapevolezza dell'agente;

5) elemento soggettivo identificato nella consapevolezza dell'autore di recare danno, di esercitare una pressione dolorosa, un male nella persona offesa *“Il delitto di maltrattamenti richiede il dolo generico consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza”*<sup>4</sup>. Ancora, *“Il dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si*

---

<sup>3</sup> Cass. Pen, Sez. VI, n. 7192/2004.

<sup>4</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 15680/2012.

*concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.”<sup>5</sup>*

Tuttavia le obiezioni più prevedibili alla contestabilità dell'art. 572 c.p. sono così sintetizzabili:

a) si tratta in apparenza di una sola condotta (o di episodiche condotte), non di una pluralità di esse univocamente convergenti verso un effetto pur obiettivamente ‘certificabile’ come sofferenza. Difetterebbe pertanto l'estremo della *abitualità* della condotta. Si deve obiettare a tale rilievo che non bisogna confondere la monotematicità delle condotte con la loro unisussistenza. Vi è anche in questo caso la sistematica reiterazione di una condotta maltrattante. La diversificazione delle condotte non è requisito essenziale del reato di maltrattamento.

b) si obietterà ancora che il genitore *committente*, in tutte le altre manifestazioni relazionali verso il minore, si comporta in modo particolarmente oblativo e manifestamente ‘affettivo’. In tali casi si assiste sempre ad una iper-compensazione della condotta gravemente lesiva con altre condotte manifestamente di segno contrario e possibilmente dimostrate e dimostrabili mediante testimoni o altre fonti di prova documentale e non. Si può obiettare a tale rilievo che una iper-benevolenza accattivante ed oblativa verso il minore, strumentale alla conservazione degli effetti della condotta maltrattante, non vale certo a diminuirne la carica offensiva.

### **3. Precedenti giurisprudenziali.**

La condotta del genitore alienante come sappiamo non è oggetto, ad oggi, di una fattispecie specifica e autonoma di reato. Tuttavia, la questione della qualificazione penale delle condotte manipolative del genitore alienante nei confronti del minore come condotte di maltrattamento psicologico, è stata presa in considerazione, direttamente o indirettamente da talune pronunce della Suprema Corte, che ha avallato in

---

<sup>5</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 6541/2003.



almeno due casi la sussunzione delle sopradette condotte nella norma *ex art. 572 c.p.*

Con sentenza 36503 del 23.09.2011, la Corte ha per esempio rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara, come confermata dalla Corte d'Appello di Bologna, nei confronti di una madre e di un nonno cui era stato contestato il reato *ex art. 572 c.p.* perché gli stessi, oltre ad aver avuto atteggiamenti iperprotettivi caratterizzati da privazioni sociali e psicologiche incidenti sullo sviluppo del minore, avevano costantemente dipinto al bambino la figura paterna in termini denigratori, come negativa e violenta, fino a provocare la rimozione della stessa e ad indurre il bambino a utilizzare il solo cognome materno.

Nella motivazione la Corte, richiamata una pronuncia precedente (n. 37019 del 2003), asserisce che *“l'oggetto giuridico [della norma ex art. 572 c.p.] non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, caratterizzati secondo il lessico del ricorrente da una 'chiara connotazione negativa', ma anche dalla tutela dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma”*. Risulta con chiarezza ricompreso così nella *ratio* della norma, anche il benessere psicofisico del minore, quale bene giuridico tipicamente protetto dalla norma stessa. In questa prospettiva, la salvaguardia di entrambe le figure genitoriali agli occhi del minore è stata ritenuta dal Giudice di legittimità fattore centrale e determinante nello sviluppo psicologico e ai fini della formazione della personalità del minore medesimo. Tali argomentazioni hanno consentito alla Suprema Corte di superare il tema principale del ricorso dei condannati, secondo il quale nel caso di specie difettava la materialità del reato di maltrattamenti, *“sulla base del rilievo che il reato esige -come risultato - che gli atti di maltrattamento (lesivi dell'integrità fisica o morale, della libertà o del decoro della vittima) siano tali da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo e la persona offesa, con conseguente necessità, ad avviso del ricorrente, di un rapporto diretto tra colui che pone in essere le condotte di maltrattamento ed il soggetto che, in ragione di tali condotte, trova sofferenza e disagio ed, ancora, che vi*

*sia un rapporto causale diretto tra maltrattamento da un lato ed il dolore ed il disagio dall'altro, realtà che nella vicenda sarebbero escluse dal manifestato benessere del minore di vivere iperaccudito nella realtà familiare.*" Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la Corte si addentra fino a considerare che, se in un primo momento le condotte della diade "madre-nonno" possono essere state, nel caso di specie, frutto di una scelta orientata dalla buona fede, tuttavia tale valutazione positiva non aveva più ragione di esistere dopo i numerosi interventi di una pluralità di esperti e tecnici (dell'età evolutiva e del disagio psichico) e dopo i conseguenti plurimi interventi dell'autorità giudiziaria, sì che la *"persistenza [nelle condotte nonostante le prescrizioni di esperti e dell'autorità giudiziaria] segnala, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, la pacifica ricorrenza in capo agli accusati della intenzionalità che connota il delitto"*. Nel che è il dolo del delitto in esame.

In altro caso, la Suprema Corte, con la sentenza n. 250/2011 del 10.12.2010, ha confermato la condanna per maltrattamenti inflitta ad una madre, che aveva presentato ricorso alla stessa Corte impugnando la sentenza (confirmatoria di quella di primo grado) della Corte d'Appello di Reggio Calabria, lamentando *"l'inadeguata valutazione delle prove"*. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, asserendo che *"I motivi del ricorso sono la mera riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dai giudici di merito"*.<sup>6</sup> Necessario, ai fini della comprensione della questione, è allora il rinvio alla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, la n. 10996 del 2.10.2009, nella quale si sostiene che, *"I maltrattamenti realizzati mediante una pluralità e continuità di condotte vessatorie, fatte di ripetute violenze, minacce, ingiurie e umiliazioni sorrette da consapevole mala fede [ricomprensenti condotte di alienazione genitoriale], [sono] sicuramente integranti il delitto contestato e, infine, hanno accertato gli 'effetti devastanti' prodotti da tali condotte sulla crescita del minore"*. I maltrattamenti inflitti, anche nella forma di pressioni psicologiche, erano inseriti in una profonda crisi coniugale, sfociata nella separazione dei coniugi e caratterizzata dalla

---

<sup>6</sup> Cass. Pen., Sez. VI, n. 250/2011.

strumentalizzazione dei figli, sui quali la conflittualità si riversava, con effetti per essi devastanti. La perizia medico legale disposta nel procedimento di merito e su cui la condanna si incardinava, aveva dato atto della presenza dimostrata nel caso concreto di una pesante ‘alienazione’ genitoriale, mediante ‘lavaggio del cervello’ ad opera del genitore poi condannato.

Con specifico riferimento all’elemento soggettivo, anche in questo caso, la Corte d’Appello evidenziava come dall’attività probatoria restava dimostrato che la condotta maltrattante della madre non si era consumata in un unico ed isolato episodio, bensì in una pluralità di condotte vessatorie e maltrattanti, reiterate, tali da poterne dedurre inequivocabilmente una “*precisa e consapevole mala fede*”.

#### 4. Conclusioni.

Si ritiene che la norma contestabile nei casi evidenziati sia dunque quella *ex art. 572 c.p.*, sia con riguardo alla gravità della condotta lesiva del bene protetto dalla norma sia con riguardo alla gravità dell’offesa arrecata dall’agente, sia perché, come sopra si è tentato di dimostrare, la tipicità della fattispecie *ex art 572 c.p.* appare in ogni sua parte rispettata ove in essa siano sussunti casi analoghi a quelli prospettati.

Appare d’altronde decisiva l’osservazione secondo la quale l’innovazione normativa di cui al legge 59/2019 (c.d. codice rosso) art. 9 u.c. in cui è scritto testualmente: “*il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato*”, comporta, *a fortiori*,<sup>7</sup> che il minore debba essere considerato persona offesa in tipologie comportamentali dell’adulto più gravi di quella qualificata come ‘violenza assistita’. Fattispecie in cui cioè il minore non è solo spettatore coinvolto in una guerra che pur gli passa davanti o ‘sopra la testa’, ma viene *attraversato interamente* dalla offesa che un genitore destina all’altro, facendosene soggetto attivo eterodiretto. A tale tipologia di condotte appare pertanto pertinente solo la contestazione del reato *ex art. 572 c.p.*

---

<sup>7</sup> Per i danni da ‘violenza assistita’ e per le inferenze che se ne devono trarre ai fini della fattispecie in esame, si segnala la sentenza Cassazione n° 4332/2015 che si occupa di una vicenda di maltrattamenti contrassegnata da una forte incidenza dei danni da violenza assistita.

Tale conclusione, offerta ad un confronto di opinioni *de iure condendo*, viene qui anche proposta ai fini di una (senza dubbio) opportuna introduzione di previsione normativa più specifica, in una prospettiva *de iure condendo*.